

Data 01/04/2020 Protocollo N° 0141757 Class: 1.760.01.1 Fasc. Allegati N° 1 per tot.pag. 8

Oggetto: Attuazione delle disposizioni nazionali e regionali in materia di contrasto e contenimento alla diffusione del virus COVID-19 nel territorio regionale (Decreto-Legge 17 mar 2020, n. 18, DPCM 8 mar 2020, 9 mar 2020, 11 mar 2020 e 22 mar 2020 e Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 33 del 20 mar 2020): proroga dei termini temporali per l'iscrizione agli Ambiti Territoriali di Caccia – ATC e Comprensori Alpini di Caccia – CA per le province di Treviso, Verona e Vicenza, per il rilascio di autorizzazione all'appostamento di caccia e per la convocazione delle assemblee di ATC e CA. Notifica del DDR n. 57 del 1 apr 2020.

All'Unità Organizzativa Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria Ambito Prealpino e Alpino - sedi territoriali di Belluno, Treviso, Verona e Vicenza

All'Unità Organizzativa Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria Ambito Litoraneo - sedi territoriali di Padova, Rovigo e Venezia

Ai Comandi/Servizi di Vigilanza Venatoria ed Ittica presso le presso le Province del Veneto e la Città Metropolitana di Venezia LL. SS. a mezzo PEC: provincia.belluno@pecveneto.it protocollo@pec.provincia.padova.it ufficio.archivio@pec.provincia.rovigo.it protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it polizia.provincia.vr@pecveneto.it provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net poliziaprovinciale.cittametropolitana.ve@pecveneto.it

Al Coordinamento della Vigilanza Venatoria Volontaria (ai sensi del comma 7, articolo 27 della L. n. 157/1992) presso le Province del Veneto e la Città Metropolitana di Venezia

LL. SS. a mezzo PEC: provincia.belluno@pecveneto.it protocollo@pec.provincia.padova.it ufficio.archivio@pec.provincia.rovigo.it

Area Sviluppo Economico

Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria Via Torino, 110 30172 Mestre Venezia Tel. 041/2795419-5546 – Fax 041/2795494 agroambientecacciapesca@pec.regione.veneto.it

Cod. Fisc. 80007580279

protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it polizia.provincia.vr@pecveneto.it provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net poliziaprovinciale.cittametropolitana.ve@pecveneto.it

Al Comando Regionale CUTFAA Comando Unità per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare Carabinieri per il Veneto a mezzo PEC: fpd44108@pec.carabinieri.it

Alle Associazioni Venatorie Regionali:

- FEDERCACCIA Veneto
- ACV Associazione Cacciatori Veneti
- CONFAVI
- ARCICACCIA Veneto
- ITALCACCIA Veneto
- ANLC Ass Naz LIBERA CACCIA Veneto
- EPS Ente Produttori Selvaggina Veneto
- ENALCACCIA Veneto

LL. SS. a mezzo PEC:

fidc.veneto@pec.it

anlcregioneveneto@pec.it

associazionecacciatoriveneti@pec.it

confavi@pec.it

rimax@pec.it

arcicacciaveneto@pec.it

epsveneto@confagricoltura.legalmail.it

tarcisio.defranceschi@postecert.it

- ANUU

a mezzo posta ordinaria:

via Padana Inferiore Ovest, 58

I-37045 Legnago VR

Si provvede alla notifica, in allegato alla presente, del DDR n. 57 del 1 apr 2020, avente ad oggetto «Attuazione delle disposizioni nazionali e regionali in materia di contrasto e contenimento alla diffusione del virus COVID-19 nel territorio regionale (Decreto-Legge 17 mar 2020, n. 18, DPCM 8 mar 2020, 9 mar 2020, 11 mar 2020 e 22 mar 2020 e Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 33 del 20 mar 2020): proroga dei termini temporali per l'iscrizione agli Ambiti Territoriali di Caccia – ATC e Comprensori Alpini di Caccia – CA per le province di Treviso, Verona e Vicenza, per il rilascio di autorizzazione all'appostamento di caccia e per la convocazione delle assemblee di ATC e CA.», con cui si sono adottate le misure di seguito indicate:

Area Sviluppo Economico

Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria Via Torino, 110 30172 Mestre Venezia Tel. 041/2795419-5546 – Fax 041/2795494 agroambientecacciapesca@pec.regione.veneto.it



- «2. di disporre, per le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate, la proroga:
- 2.1 sino al 31 mag 2020 del termine ultimo per il deposito della domanda di iscrizione o di rinnovo di iscrizione, per la prossima stagione venatoria 2020/2021, agli ATC (Ambiti Territoriali di Caccia), limitatamente ed esclusivamente agli ATC ricadenti nel territorio amministrativo delle province di Verona e Vicenza ed al solo ATC TV2 per il territorio amministrativo della provincia di Treviso, in riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 22, comma 1 della L. R. n. 50/1993;
- 2.2 sino al 31 mag 2020 del termine ultimo per il deposito della domanda di iscrizione o di rinnovo di iscrizione, per la prossima stagione venatoria 2020/2021, ai CA (Comprensori Alpini di Caccia), limitatamente ed esclusivamente ai CA ricadenti nel territorio amministrativo delle province di Verona e Vicenza, in riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 23, comma 3 della L. R. n. 50/1993;
- 2.3 sino al 31 mag 2020 del termine ultimo per il deposito della domanda di rilascio di autorizzazione, per la stagione venatoria 2020/2021, per appostamento fisso di caccia ai sensi dell'articolo 20, comma 2 della L. R. n. 50/1993, per tutto il territorio regionale;
- 3. di dare atto, per ciascuna tipologia dei predetti procedimenti di cui ai precedenti punti 2.1, 2.2 e 2.3, del contestuale slittamento dei termini temporali previsti per lo svolgimento dell'attività istruttoria ed il completamento di ciascun procedimento e procedura, con emissione del provvedimento finale;
- 4. di disporre, per le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate, la proroga sino al 31 mag 2020 del termine ultimo per la convocazione delle assemblee di ATC e CA per l'approvazione del rendiconto finanziario per l'esercizio precedente in riferimento alla stagione venatoria 2020/2021, in riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 3 del Regolamento di Attuazione del PFVR 2007-2012, approvato, quale Allegato A, con L.R. n. 1/2007 e come modificato da ultimo, con DGR n. 2463 del 4 agosto 2019;
- 5. di dare atto che, in riferimento alla proroga di cui al precedente punto 4, la qualifica di socio all'ATC o al CA per la stagione venatoria 2019/2020 deve ritenersi mantenuta valida e vigente, limitatamente ed esclusivamente ai fini della convocazione assembleare e della sola votazione per l'approvazione del rendiconto finanziario per l'esercizio precedente, sino all'efficace convocazione della relativa assemblea di ATC o CA;
- 6. di dare atto che il regime di proroga specifico e complessivo disposto con i precedenti punti 2.1, 2.2, 2.3 e 4 è e rimane soggetto ad eventuali ulteriori variazioni in funzione dell'evolversi della situazione complessiva ed in ragione di modifiche complessive e di dettaglio dei provvedimenti governativi e regionali in materia di contrasto e contenimento alla diffusione del virus COVID-19;
- 7. di provvedere, a seguito di adozione del presente provvedimento, all'immediata notifica dello stesso alle Unità Organizzative «Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria Ambito Prealpino ed Alpino» e «Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria Ambito Litoraneo», ai Corpi/Servizi di Vigilanza Venatoria presso le province e la Città metropolitana di Venezia ed alle Associazioni Venatorie regionali;».

Area Sviluppo Economico

Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria

Via Torino, 110 30172 Mestre Venezia Tel. 041/2795419-5546 – Fax 041/2795494

agroambientecacciapesca@pec.regione.veneto.it



Si chiede alle Strutture regionali in indirizzo, con cortese urgenza, di voler portare a conoscenza dei contenuti del predetto DDR gli Ambiti Territoriali di Caccia ed i Comprensori Alpini di Caccia ricadenti nelle previsioni di cui ai precedenti punti 2.1, 2.2 e 4.

Alle medesime Strutture ed alle Associazioni Venatorie in indirizzo, per il tramite delle proprie articolazioni territoriali, si chiede di voler assicurare adeguata informazione e conoscenza del provvedimento complessivo in ambito provinciale e locale.

Si ringrazia per la fattiva collaborazione e si porgono cordiali saluti.

Il Direttore dr. Gianluca Fregolent

Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria

Responsabile del procedimento (L. n. 241/1990): Pagnani dr. agr. Paolo Resp. PO Raccordo Attività Vigilanza Ittico-Venatoria e Agroalimentare tel.+390412795665 mob. +393488938701e-mail paolo.pagnani@regione.veneto.it Referente pratica: ____ - tel.+39041279____ - e-mail ____ @regione.veneto.it

copia cartacea composta di 4 pagine, di documento amministrativo informatico firmato digitalmente da FREGOLENT GIANLUCA, il cui originale viene conservato nel sistema di gestione informatica dei documenti della Regione del Veneto - art.22.23.23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82

Area Sviluppo Economico

Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria

Via Torino, 110 30172 Mestre Venezia Tel. 041/2795419-5546 – Fax 041/2795494

agroambientecacciapesca@pec.regione.veneto.it

Decreto n.

57

del

0 1 APR. 2020

OGGETTO: Attuazione delle disposizioni nazionali e regionali in materia di contrasto e contenimento alla diffusione del virus COVID-19 nel territorio regionale (Decreto-Legge 17 mar 2020, n. 18, DPCM 8 mar 2020, 9 mar 2020, 11 mar 2020 e 22 mar 2020 e Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 33 del 20 mar 2020): proroga dei termini temporali per l'iscrizione agli Ambiti Territoriali di Caccia – ATC e Comprensori Alpini di Caccia – CA per le province di Treviso, Verona e Vicenza, per il rilascio di autorizzazione all'appostamento di caccia e per la convocazione delle assemblee di ATC e CA.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Con il presente provvedimento si dispone, ai fini di efficace e concreta attuazione alle misure ed alle disposizioni nazionali e regionali in materia di contrasto e contenimento alla diffusione del virus COVID-19 nel territorio regionale (Decreto-Legge 17 mar 2020, n. 18, DPCM 8 mar 2020, 9 mar 2020, 11 mar 2020 e 22 mar 2020 e Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 33 del 20 mar 2020), in riferimento alle misure di divieto allo spostamento di persone e per evitare il formarsi di assembramenti in luoghi pubblici o aperti al pubblico, la proroga dei termini temporali relativi all'iscrizione per la prossima stagione venatoria ad Ambiti Territoriali di Caccia - ATC e Comprensori Alpini di Caccia - CA per le province di Verona e Vicenza e per l'ATC TV2 per la provincia di Treviso, del termine temporale per la presentazione della richiesta di rilascio di autorizzazione per appostamento di caccia e per la convocazione delle assemblee di ATC e CA.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:

- articolo 20, comma 2 della L. R. n. 50/1993, in materia di richiesta di appostamento fisso di caccia
- articolo 22, comma 1 della L. R. n. 50/1993, in materia di iscrizione ai ATC;
- articolo 23, comma 3 della L. R. n. 50/1993, in materia di iscrizione ai CA;
- articolo 11, comma 3 del Regolamento di Attuazione del PFVR 2007-2012, approvato, quale Allegato A, con L.R. n. 1/2007 e come modificato da ultimo, con DGR n. 2463 del 4 agosto 2009, in materia di convocazione di assemblee degli ATC per approvazione del rendiconto finanziario;
- Regolamenti Provinciali per la disciplina della caccia per la Zona Faunistica delle Alpi, approvati con provvedimenti consiliari da parte delle province di Belluno, Treviso, Verona e Vicenza, in materia di iscrizione ai CA e di convocazione di assemblee dei CA per approvazione del rendiconto finanziario;
- Disposizione prot. n. 00_002/2019 del 23 dicembre 2019 del Commissario dell'ATC TV2, in materia di iscrizione all'ATC TV2 per la stagione venatoria 2020/2021;
- DDR n. 213 del 11 ottobre 2019;
- Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 marzo 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 59 del 8 marzo 2020;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 11 marzo 2020;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020;
- Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020;
- Circolare prot. n. 557/PAS/U/003568 del 19 marzo 2020;
- Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 33 del 20 marzo 2020, pubblicata sul BUR del Veneto n. 37 del 20 marzo 2020;
- Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 34 del 24 marzo 2020, pubblicata sul BUR del Veneto n. 39 del 24 marzo 2020;

DELLA DIREZIONE AGROAMBIENTE, PROGRAMMAZIONE E GESTIONE ITTICA E FAUNISTICO-VENATORIA

PREMESSO CHE con legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54, come modificata ed integrata, da ultimo, con L. R. n. 4/2016, è stato delineato il nuovo assetto e modello organizzativo dell'Ente;

DATO ATTO che, nell'ambito del quadro organizzativo complessivo, la Giunta regionale ha disposto di individuare, rispettivamente con DGR n. 435/2016, n. 802/2016 e n. 803/2016, le Aree di Coordinamento, le Direzioni regionali e le Unità Organizzative e che, con successive DGR, la Giunta regionale ha altresì disposto l'individuazione dei Direttori responsabili delle Aree, delle Direzioni e delle Unità Organizzative;

DATO ATTO altresì che, all'interno del predetto quadro organizzativo complessivo, la Giunta regionale ha disposto di adottare modifiche ed integrazioni al predetto assetto organizzativo, di cui, da ultimo, con DGR n. 1079/2019, con specifico riferimento, per la predetta DGR n. 1079/2019, al processo di riordino conseguente alla L. n. 56/2014 ed alle leggi regionali n. 19/2015, n. 30/2016 e n. 30/2018 e concernente alle funzioni in materia di caccia e di pesca;

RICHIAMATA la DGR n. 1244/2019, con cui si è disposto di precisare che tutti i vari ambiti ed aspetti connessi al nuovo assetto organizzativo decorrono, e tra questi è compresa anche la variazione della denominazione della Direzione da Agroambiente, Caccia e Pesca ad Agroambiente, Programmazione E Gestione Ittica e Faunistico-Venatoria, a far data dal 1 ottobre 2019;

VISTE le disposizioni normative in ordine alla gestione della fase transitoria del riordino in parola previste dall'articolo 11 della L. R. n. 30/2018 e richiamato, a tal fine, quanto disposto al punto 23 della dianzi-richiamata DGR n. 1079/2019;

RICHIAMATO il DDR n. 213 del 11 ottobre 2019, con cui, in attuazione delle disposizioni recate al predetto punto 23 della DGR n. 1079/2019, si è provveduto all'individuazione degli atti e provvedimenti amministrativi in materia di caccia e pesca di competenza dei Direttori delle Unità Organizzative «Coordinamento gestione ittica e faunisticovenatoria Ambito Prealpino ed Alpino» e «Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria Ambito Litoraneo», e fatto specifico riferimento all'Allegato A al predetto DDR;

CONSIDERATO e VALUTATO che, a mente delle previsioni del predetto punto 23 della DGR n. 1079/2019 e di quanto disposto con il dianzi-richiamato DDR n. 213 del 11 ottobre 2019, compete quindi al Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria l'adozione di atti e provvedimenti aventi carattere e rilievo complessivo e generale e che, comunque, vadano ad esplicare la propria efficacia in un complessivo ambito regionale ovvero anche solo interprovinciale ma che comprenda sia l'Ambito Prealpino ed Alpino che l'Ambito Litoraneo;

VISTO che con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, in riferimento alla presenza, nel territorio nazionale, del virus COVID-19;

RICHIAMATI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri adottati in data 8 marzo 2020 (Gazzetta Ufficiale n. 59 del 8 marzo 2020), 9 marzo 2020 (Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020) e 11marzo 2020 (Gazzetta Ufficiale n. 64 del 11 marzo 2020), con i quali sono state adottate - e via via modificate, integrate ed adattate - una serie di misure operative e prescrittive, rivolte e destinate a tutta la popolazione ed al complessivo contesto territoriale nazionale, finalizzate al contenimento ed alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, con decorrenza dalla data del 8 mar 2020 e sino alla data del 3 apr 2020;

CONSIDERATO che tra queste misure è previsto un generale quadro di divieti e limitazioni, con la predetta estensione temporale, allo spostamento delle persone nel territorio, fatte salve deroghe per comprovate esigenze lavorative, assoluta urgenza, situazione di necessità e motivi di salute;

CONSIDERATO, altresì, che tra queste misure è compreso anche il divieto assoluto, con la medesima estensione temporale, di ogni forma di assembramento tra le persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

RICHIAMATO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020, con il quale si sono previste ulteriori misure in tal senso, concernenti il blocco, la sospensione o la limitazione di attività produttive e commerciali, il divieto allo spostamento al di fuori del comune di residenza (fatte salve le dianzi-indicate deroghe);

RICHIAMATO il Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 mar 2020 ed entrato in vigore in pari data, fatto specifico riferimento a quanto prevede l'articolo 103 «Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza», che dispone quanto segue: «1. Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori. propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento. 2. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020". 3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai termini stabiliti da specifiche disposizioni del presente decreto e dei decreti-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 2 marzo 2020, n. 9 e 8 marzo 2020, n. 11, nonché' dei relativi decreti di attuazione. 4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai pagamenti di stipendi, pensioni, retribuzioni per lavoro autonomo, emolumenti per prestazioni di lavoro o di opere, servizi e forniture a qualsiasi titolo, indennità di disoccupazione e altre indennità da ammortizzatori sociali o da prestazioni assistenziali o sociali, comunque denominate nonché' di contributi, sovvenzioni e agevolazioni alle imprese comunque denominati. 5. I termini dei procedimenti disciplinari del personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi inclusi quelli del personale di cui all'articolo 3, del medesimo decreto legislativo, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, sono sospesi fino alla data del 15 aprile 2020. 6. L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, è sospesa fino al 30 giugno 2020.»;

RICHIAMATE le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale n. 33 del 20 marzo 2020 e n. 34 del 24 marzo 2020, con le quali si è provveduto all'emanazione di ulteriori disposizioni in ambito regionale in materia di divieto di ogni forma di assembramento tra le persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

VALUTATA la necessità di provvedere, al fine di assicurare la massima efficacia alle azioni ed alle misure governative e regionali dianzi-richiamate, a porre in essere una puntuale ricognizione delle attività in materia di pianificazione e gestione faunistico-venatoria che ricadano tra le fattispecie generali e complessive previste e disciplinate dai medesimi provvedimenti oltre che nell'arco temporale di vigenza previsto dai decreti governativi e dalle ordinanze regionali e di quanto dispone l'articolo 103 del D. L. n. 18/2020, al fine di individuare e dare concreta attuazione ad ulteriori misure ed interventi di dettaglio;

RILEVATO che, in materia di ATC – Ambiti Territoriali di Caccia, il vigente quadro normativo applicabile - articolo 22, comma 1 della L. R. n. 50/1993 - individua nel periodo tra il primo novembre ed il 31 dicembre di ciascun anno l'arco temporale per la presentazione della domanda di iscrizione per la successiva stagione venatoria;

RILEVATO altresì, che, in materia di iscrizione agli ATC, alcune amministrazioni provinciali hanno previsto, nell'ambito del regime di delega amministrativa operante sino al 30 settembre 2019 in ragione della previgente formulazione dell'articolo 2 della medesima L. R. n. 50/1993, una diversa articolazione delle predette scadenze temporali, come di seguito indicato ed in riferimento alla prossima stagione venatoria 2020/2021:

- per la Provincia di Verona: <u>dal 1 gennaio al 28 febbraio 2020</u>, in attuazione, da ultimo, della Determinazione del Dirigente del Servizio Tutela Faunistico-Ambientale n. 4830/17 del 21 dic 2017;
- per la Provincia di Vicenza: <u>entro il 31 marzo 2020</u>, in attuazione della Deliberazione della Giunta Provinciale 23 nov 2000, n. 62362/591;

RILEVATO infine, che, in materia di iscrizione agli ATC, in riferimento alla prossima stagione venatoria 2020/2021, un'ulteriore specifica eccezione:

57 del

pag. 3 di 7

- per la Provincia di Treviso e per il solo ATC TV2, in ragione dell'attuale fase di commissariamento dell'ATC medesimo: entro il 31 marzo 2020, in attuazione della Disposizione prot. n. 00_002/2019 del 23 dicembre 2019 del Commissario dell'ATC TV2:

RILEVATO che, in materia di CA – Comprensori Alpini di Caccia, il vigente quadro normativo applicabile - articolo 23, comma 3 della L. R. n. 50/1993 – demanda la individuazione dell'arco temporale entro il quale poter effettuare l'iscrizione allo specifico Regolamento Provinciale per la Disciplina della caccia nella Zona Faunistica delle Alpi;

RILEVATO altresì, che, in materia di iscrizione ai CA ed in riferimento all'arco temporale compreso nell'attuazione delle misure governative e regionali in parola, sussiste una diversificata articolazione delle predette scadenze temporali, come di seguito indicato ed in riferimento alla prossima stagione venatoria 2020/2021:

- per la Provincia di Verona: <u>entro il 31 marzo 2020</u>, in attuazione dell'articolo 5 del pertinente Regolamento, approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 19 del 26 mar 2008;
- per la Provincia di Vicenza: entro il 31 maggio 2020, in attuazione dell'articolo 4 del pertinente Regolamento, approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 39935/48 del 26 apr 2012;

RILEVATO inoltre che, in materia di appostamento fisso di caccia, il vigente quadro normativo applicabile - articolo 20, comma 2 della L. R. n. 50/1993 – prevede che la domanda di rilascio della concessione per la prossima stagione venatoria 2020/2021 debba essere presentata entro il 30 apr 2020;

RILEVATO infine che, con l'articolo 11, comma 3 del Regolamento di Attuazione del PFVR 2007-2012, approvato, quale Allegato A, con L.R. n. 1/2007 e come modificato da ultimo, con DGR n. 2463 del 4 agosto 2009, viene fissato al 28 febbraio di ciascun anno il termine temporale entro il quale provvedere alla convocazione delle assemblee degli ATC per approvazione del rendiconto finanziario per l'esercizio precedente e che il medesimo termine temporale risulta essere previsto ed applicabile anche alle assemblee dei CA dai pertinenti Regolamenti Provinciali;

VALUTATO che gli adempimenti, a carico dei cacciatori e degli amministratori di ATC e CA (e dei Collegi dei Revisori dei Conti per quanto riguarda l'approvazione del Conto Consuntivo annuale), connessi e funzionali al rispetto delle predette scadenze temporali, non risultano in alcun modo essere compatibili con l'attuale regime di divieto e limitazione degli spostamenti, di divieto di qualsiasi forma di assembramento tra le persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico oltre che in ragione delle limitazioni vigenti per le attività economiche, commerciali e connesse all'erogazione di servizi essenziali per la popolazione, in quanto:

- l'attività connessa all'iscrizione o al rinnovo dell'iscrizione ad ATC e CA, così come quella relativa alla richiesta di rilascio di autorizzazione per appostamento fisso, prevede l'utilizzo di modalità ancora oggi esclusivamente cartacee sia rispetto alla compilazione che al successivo deposito, e quindi non compatibile con il reperimento dei moduli, la loro compilazione ed il successivo deposito diretto o per il tramite del servizio postale;
- inoltre, le predette attività, prevedendo il pagamento di quote di iscrizione, di tasse di concessione regionale e di diritti d'ufficio prevedono il ricorso a servizi di pagamento sia bancari che postali;
- per quanto riguarda le formalità di approvazione assembleare del rendiconto finanziario di ATC e CA, il periodo di avvio delle prime limitazioni governative ha coinciso con la convocazione di numerose assemblee, sin qui sospese a data da destinarsi;

CONSIDERATO che, in ogni caso, il termine del 28 feb previsto dall'articolo 11, comma 3 del Regolamento di Attuazione del PFVR 2007-2012, approvato, quale Allegato A, con L.R. n. 1/2007 e come modificato da ultimo, con DGR n. 2463 del 4 agosto 2019, è sempre stato considerato, per prassi consolidata, come termine temporale avente ordinatorio e non perentorio, con la conseguenza che un suo eventuale superamento non inficia la validità delle assemblee e la legittimità delle decisioni ivi assunte;

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere ad assumere ogni idoneo provvedimento, compatibile con il rispetto delle prescrizioni sanitarie e comportamentali ad oggi vigenti nel territorio nazionale in ragione delle misure governative e regionali sin qui adottate, al fine di garantire, per la prossima stagione venatoria 2020/2021:

- un efficace accesso al generale regime di gestione programmata della caccia ai sensi dell'articolo 14 della L. n. 157/1992 in riferimento all'iscrizione ad ATC e CA per la prossima stagione venatoria;
- un altrettanto efficace accesso al generale regime di rilascio di autorizzazione per appostamento fisso di caccia;

RITENUTO, altresì, necessario provvedere ad assumere ogni idoneo provvedimento, compatibile con il rispetto delle prescrizioni sanitarie e comportamentali ad oggi vigenti nel territorio nazionale in ragione delle misure Mod. A – originale Ddr n.

del pag. 4 di 7

governative e regionali sin qui adottate, al fine di garantire la piena legittimità delle convocazioni assembleari che potranno essere attivate a conclusione del vigente regime emergenziale oltre che la piena legittimità delle decisioni ivi assunte, dando atto del contestuale slittamento dei termini temporali previsti per lo svolgimento dell'attività istruttoria ed il completamento di ciascun procedimento e procedura, con emissione del provvedimento finale;

RITENUTO, pertanto, di poter provvedere:

- 1 a prorogare sino al 31 mag 2020 il termine ultimo per il deposito della domanda di iscrizione o di rinnovo di iscrizione, per la prossima stagione venatoria 2020/2021, agli ATC (Ambiti Territoriali di Caccia), limitatamente ed esclusivamente agli ATC ricadenti nel territorio amministrativo delle province di Verona e Vicenza ed al solo ATC TV2 per il territorio amministrativo della provincia di Treviso, in riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 22, comma 1 della L. R. n. 50/1993;
- 2 a prorogare sino al 31 mag 2020 il termine ultimo per il deposito della domanda di iscrizione o di rinnovo di iscrizione, per la prossima stagione venatoria 2020/2021, ai CA (Comprensori Alpini di Caccia), limitatamente ed esclusivamente ai CA ricadenti nel territorio amministrativo delle province di Verona e Vicenza, in riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 23, comma 3 della L. R. n. 50/1993;
- 3 a prorogare sino al 31 mag 2020 il termine ultimo per il deposito della domanda di rilascio di autorizzazione, per la stagione venatoria 2020/2021, per appostamento fisso di caccia ai sensi dell'articolo 20, comma 2 della L. R. n. 50/1993, per tutto il territorio regionale;
- 4 a prorogare sino al 31 mag 2020 il termine ultimo per la convocazione delle assemblee di ATC e CA per l'approvazione del rendiconto finanziario per l'esercizio precedente in riferimento alla stagione venatoria 2020/2021, in riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 3 del Regolamento di Attuazione del PFVR 2007-2012, approvato, quale Allegato A, con L.R. n. 1/2007 e come modificato da ultimo, con DGR n. 2463 del 4 agosto 2019, dando atto che, in tal caso, la qualifica di socio all'ATC o al CA per la stagione venatoria 2019/2020 in riferimento alla proroga in parola deve ritenersi mantenuta valida e vigente, limitatamene ed esclusivamente ai fini della convocazione assembleare e della sola votazione per l'approvazione del rendiconto finanziario per l'esercizio precedente, sino all'efficace convocazione della relativa assemblea di ATC o CA,

dando atto, per ciascuna tipologia dei predetti procedimenti di cui ai punti 1, 2 e 3, del contestuale slittamento dei termini temporali previsti per lo svolgimento dell'attività istruttoria ed il completamento di ciascun procedimento e procedura, con emissione del provvedimento finale;

VALUTATO che il predetto regime di proroga specifico e complessivo è e rimane soggetto ad eventuali ulteriori variazioni in funzione dell'evolversi della situazione complessiva ed in ragione di modifiche complessive e di dettaglio dei provvedimenti governativi e regionali in materia di contrasto e contenimento alla diffusione del virus COVID-19;

RITENUTO, altresì, di provvedere, a seguito di adozione del presente provvedimento, all'immediata notifica dello stesso alle Unità Organizzative «Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria Ambito Prealpino ed Alpino» e «Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria Ambito Litoraneo», ai Corpi/Servizi di Vigilanza Venatoria presso le province e la Città metropolitana di Venezia ed alle Associazioni Venatorie regionali;

Tutto ciò premesso,

VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.»;

VISTA la Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 «Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio.» e RICHIAMATO quanto prevede l'articolo 18 della medesima;

VISTA la L. R. 31 dicembre 2012, n. 54 «Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 «Statuto del Veneto»»;

VISTO il Regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1 «Regolamento per la disciplina delle funzioni dirigenziali della giunta regionale e delle modalità di conferimento degli incarichi, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "statuto del veneto"" e sue successive modificazioni.»;

RICHIAMATA la DGR n. 1079 del 30 luglio 2019 «Funzioni non fondamentali - in materia di programmazione e gestione faunistico-venatoria ed ittica ed in materia di agricoltura - delle Province e della Città metropolitana di Venezia riallocate in capo alla Regione. Attuazione della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017" e della legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 "Riordino delle funzioni provinciali Mod. A – originale Ddr n. del pag. 5 di 7

del pag. 5 di 7

in materia di caccia e pesca in attuazione della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, nonché conferimento di funzioni alla Provincia di Belluno ai sensi della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25.". Definizione del modello organizzativo.»;

RICHIAMATA la DGR n. 1244 del 20 agosto 2019 «DGR n. 1079 del 30 luglio 2019 «Funzioni non fondamentali - in materia di programmazione e gestione faunistico-venatoria ed ittica ed in materia di agricoltura - delle Province e della Città metropolitana di Venezia riallocate in capo alla Regione. Attuazione della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017" e della legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 "Riordino delle funzioni provinciali in materia di caccia e pesca in attuazione della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, nonché conferimento di funzioni alla Provincia di Belluno ai sensi della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25.". Definizione del modello organizzativo.» Precisazioni.»;

RICHIAMATA la DGR n. 357 del 26 marzo 2019 «Attivazione del Servizio regionale di vigilanza, come definito nella DGR n. 1942 del 21 dicembre 2018 di adozione del Regolamento regionale e riallocazione delle funzioni non fondamentali delle Province in materia di caccia e pesca (Artt. 1, 2, 4, 5, 6 L.R. 30 dicembre 2016, n. 30). Determinazioni.»;

VISTO il D. Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011, come modificato con D. Lgs. n.126 del 10 agosto 2014, e, in particolare, l'Allegato 4.2;

VISTA la Legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 «Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione»;

VISTA la Legge regionale 25 novembre 2019, n. 44 «Collegato alla legge di stabilità regionale 2020»;

VISTA la Legge regionale 25 novembre 2019, n. 45 «Legge di stabilità regionale 2020»;

VISTA la Legge regionale 25 novembre 2019, n. 46 «Bilancio di previsione 2020-2022»;

VISTA la DGR n. 1716 del 29 novembre 2019 «Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2020-2022»;

VISTO il Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 10 del 16 dicembre 2019 «Bilancio finanziario e gestionale 2020»;

VISTA la DGR n. 30 del 21 gennaio 2020 «Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2020-2022»;

ATTESA la compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale,

DECRETA

- 1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2. di disporre, per le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate, la proroga:
- 2.1 sino al 31 mag 2020 del termine ultimo per il deposito della domanda di iscrizione o di rinnovo di iscrizione, per la prossima stagione venatoria 2020/2021, agli ATC (Ambiti Territoriali di Caccia), limitatamente ed esclusivamente agli ATC ricadenti nel territorio amministrativo delle province di Verona e Vicenza ed al solo ATC TV2 per il territorio amministrativo della provincia di Treviso, in riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 22, comma 1 della L. R. n. 50/1993;
- 2.2 sino al 31 mag 2020 del termine ultimo per il deposito della domanda di iscrizione o di rinnovo di iscrizione, per la prossima stagione venatoria 2020/2021, ai CA (Comprensori Alpini di Caccia), limitatamente ed esclusivamente ai CA ricadenti nel territorio amministrativo delle province di Verona e Vicenza, in riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 23, comma 3 della L. R. n. 50/1993;
- 2.3 sino al 31 mag 2020 del termine ultimo per il deposito della domanda di rilascio di autorizzazione, per la stagione venatoria 2020/2021, per appostamento fisso di caccia ai sensi dell'articolo 20, comma 2 della L. R. n. 50/1993, per tutto il territorio regionale;
- 3. di dare atto, per ciascuna tipologia dei predetti procedimenti di cui ai precedenti punti 2.1, 2.2 e 2.3, del contestuale slittamento dei termini temporali previsti per lo svolgimento dell'attività istruttoria ed il completamento di ciascun procedimento e procedura, con emissione del provvedimento finale;
- 4. di disporre, per le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate, la proroga sino al 31 mag 2020 del termine ultimo per la convocazione delle assemblee di ATC e CA per l'approvazione del rendiconto finanziario per l'esercizio precedente in riferimento alla stagione venatoria 2020/2021, in riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 3 del Regolamento di Attuazione del PFVR 2007-2012, approvato, quale Allegato A, con L.R. n. 1/2007 e come modificato da ultimo, con DGR n. 2463 del 4 agosto 2019;
- 5. di dare atto che, in riferimento alla proroga di cui al precedente punto 4, la qualifica di socio all'ATC o al CA per la stagione venatoria 2019/2020 deve ritenersi mantenuta valida e vigente, limitatamente ed esclusivamente ai fini Mod. A originale Ddr n. del pag. 6 di 7

5 7 W 0 1 APR. 2020

della convocazione assembleare e della sola votazione per l'approvazione del rendiconto finanziario per l'esercizio precedente, sino all'efficace convocazione della relativa assemblea di ATC o CA;

- 6. di dare atto che il regime di proroga specifico e complessivo disposto con i precedenti punti 2.1, 2.2, 2.3 e 4 è e rimane soggetto ad eventuali ulteriori variazioni in funzione dell'evolversi della situazione complessiva ed in ragione di modifiche complessive e di dettaglio dei provvedimenti governativi e regionali in materia di contrasto e contenimento alla diffusione del virus COVID-19;
- 7. di provvedere, a seguito di adozione del presente provvedimento, all'immediata notifica dello stesso alle Unità Organizzative «Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria Ambito Prealpino ed Alpino» e «Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria Ambito Litoraneo», ai Corpi/Servizi di Vigilanza Venatoria presso le province e la Città metropolitana di Venezia ed alle Associazioni Venatorie regionali;
- 8. di dare atto che, in ragione di quanto disposto ai precedenti punti 2 e 4, l'adozione del presente provvedimento non comporta alcun onere a carico del Bilancio regionale;
- 9. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammissibile alternativamente il ricorso al Capo dello Stato entro i termini e con le modalità di cui al DPR 24 novembre 1971, n. 1199 o il ricorso al T. A. R. del Veneto entro i termini e con le modalità di cui al D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;

10. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

IL DIRETTORE
- dr. Eianluca FREGOLE